

Lunedì 25 Ottobre 2004

“Giustizia riparativa e pene alternative”

Relatrice: Dott.ssa Angela Magnino

Direttrice Centro Servizio sociale Adulti di Cuneo

Mi scuso per non aver partecipato alle altre serate perché rischio di dire cose che sono già state dette o di omettere cose che invece vorreste sapere. Vi darò alcune suggestioni, alcune idee e poi, se volete intervenire, approfondiremo ciò che più vi interessa.

Intanto farei una distinzione legislativa a livello internazionale, partendo dal titolo del mio intervento, che è “Giustizia riparativa e pene alternative”. Sarebbe sicuramente corretto nel contesto europeo, nel senso che, in genere, le pene alternative al carcere sono definite in sentenza: quando il Giudice determina la condanna, in genere, in quasi tutti gli Stati, definisce anche se la pena verrà scontata in carcere oppure in un modo alternativo. In genere vi sono due tipi di pene alternative: il lavoro gratuito in favore della collettività, o un lavoro svolto in favore della vittima del reato. Lavoro in modo improprio in quanto può comprendere sia un lavoro vero e proprio a favore della vittima, per esempio nel risarcimento del danno che ha causato, nel ripristino delle condizioni che c'erano prima del danno – ex: se ha danneggiato un giardino, una porta, il reo può ripristinare le condizioni precedenti alla commissione del reato -, sia un atto di riconoscimento della propria responsabilità nell'aver commesso il fatto delittuoso, il chiedere scusa alla vittima, in vari modi, però, riconoscendo, innanzi tutto, la responsabilità di quanto commesso, per arrivare, in alcuni casi, a percorsi di mediazione penale. Di cui, credo abbiate già sentito parlare diverse volte: è la situazione in cui il reo e la vittima, con la presenza di un mediatore terzo, definiscono qual è la riparazione che, da un lato, soddisfa la vittima e che il reo possa realisticamente fare, nel senso che le due parti, alla presenza del mediatore, arrivano a definire quale è l'attività di riparazione che “ripara” in modo soddisfacente la frattura creata che si è creata con il reato. E quando le due parti definiscono la riparazione, il terzo, o comunque la Procura, il Giudice, dipende dalle situazioni, vigilano che effettivamente la riparazione venga effettuata da chi ha commesso il danno, e, in genere, a quel punto la persona non viene più condannata. Nel senso che, in quasi tutte le situazioni europee il responsabile del danno commesso non prosegue nel procedimento penale. Spiego la procedura con un esempio. In genere succede che la Procura, o comunque gli organi di Polizia, hanno notizia di un fatto che è reato nel quale c'è una vittima fisica. La Polizia invia la notizia ad un Centro di Mediazione, che può essere pubblico o privato, il quale provvede a contattare prima il reo, o comunque chi ha commesso il fatto – non so se è improprio chiamarlo “reo” in questo caso – quindi contattano la vittima e vedono insieme quale percorso fare. Potremmo dire che diventa quasi un fatto di riaggiustamento di un legame sociale, di un riaggiustamento nella comunità, e che il ricucire il legame è il presupposto che non porterà al procedimento penale. Invece, nel nostro sistema penale, quando un reato viene a conoscenza delle Forze dell'Ordine, inizia obbligatoriamente un procedimento penale. In questo procedimento penale, il Giudice ha la possibilità di emettere o meno una condanna. Ma non ha la possibilità di definire come questa condanna verrà espiata, nel senso che il Giudice condanna ad un giorno di pena, a tre anni di pena, a dieci anni di pena, ma non è previsto dal nostro Ordinamento Penale che definisca anche in quale modo questa pena verrà scontata. Quindi il Giudice Penale condanna, se riconosce la colpevolezza, oppure assolve. Dopo di che entra in gioco la Magistratura di Sorveglianza. E' il Tribunale di Sorveglianza che vigila sull'esecuzione della pena. Quindi, poi, a seconda della condanna, ci sono delle regole precise, per cui, al disotto di un certo numero di anni, è possibile, se ricorrono certe condizioni, per il Tribunale di Sorveglianza, concedere che il condannato sconti la pena in misura alternativa. Per questo si chiamano “misure” alternative e non “pene” alternative.

Noi abbiamo una modalità un po' diversa. Si parla di misure alternative alla detenzione, che sono: la semilibertà, la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al Servizio Sociale. Esse vengono definite dall'Ordinamento Penitenziario, e vengono concesse dalla Magistratura di Sorveglianza e non dalla Magistratura Ordinaria. Questa è proprio la grande differenza con gli altri Stati.

Come siamo arrivati alla "giustizia riparativa" in Italia? Dal '75 nel nostro Ordinamento Penitenziario, per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, tra le varie prescrizioni (non muoversi di casa tra le 10 di sera e le 6 del mattino, non allontanarsi da un certo Comune o da una certa Provincia, adempiere agli obblighi familiari, non frequentare pregiudicati e, ovviamente, non commettere altri reati) c'era anche la prescrizione che l'affidato deve, per quanto possibile, adoperarsi in favore della vittima del reato. Quindi, se noi vogliamo, a livello legislativo è da allora che questa prescrizione è prevista nel nostro Ordinamento Penitenziario. Ma non c'era la cultura per applicarla in modo reale. E quindi era una prescrizione scritta che, a volte, i Magistrati di Sorveglianza, nel redigere le prescrizioni, dimenticavano e che, in genere, non veniva applicata. Gli avvocati non sapevano bene in cosa si sostanziasse, a cui i Magistrati non davano importanza come anche chi doveva accompagnare l'affidato nel suo percorso. C'è da dire che le misure alternative erano nate soprattutto per certe categorie di persone. L'affidamento in prova al Servizio Sociale, che può essere concesso a chi ha una pena inferiore ai tre anni, oggi anche un residuo pena inferiore ai tre anni, era concesso soprattutto a persone che avevano bisogno di un accompagnamento per il reinserimento nella società. E quindi aveva un valore riabilitativo, o rieducativo, se si può parlare di rieducazione degli adulti. Era rivolto a persone che facevano fatica e reintegrarsi nella società, che facevano fatica a trovare un lavoro, avevano difficoltà a stare nelle regole sociali, l'affidamento era anche una funzione di accompagnamento, durante il periodo della pena, per ritrovare una modalità di vivere che fosse idonea alle nostre regole sociali. Infatti si prevedeva

l'accompagnamento degli Assistenti Sociali, dipendenti del Ministero della Giustizia – Amministrazione penitenziaria-, proprio come aiuto al reinserimento sociale. Questo dal '76, i primi anni soprattutto. E venivano concessi solo a reati con condanne al di sotto dei due anni, quindi reati minori. Dopo di che ci sono state le modifiche legislative per cui viene dato l'affidamento anche a chi ha un residuo pena di tre anni, quindi, per chi ha già compiuto un percorso all'interno del carcere, gli ultimi tre anni può scontarli all'esterno in affidamento. Arriviamo al 1990 e si arriva ai quattro anni di pena o di residuo pena per le persone che hanno dei problemi di tossicodipendenza e alcolodipendenza, che accettano di intraprendere un percorso riabilitativo. In questo caso, la misura alternativa viene concessa soprattutto per permettere alla persona di curarsi. Infatti a fianco del Servizio Sociale del Ministero della Giustizia ci sono i Ser.T - i servizi per tossicodipendenti -, ci possono essere le comunità terapeutiche che, quindi, accompagnano tutti insieme queste persone in un percorso di uscita dalla tossicodipendenza.

Direi che arriviamo al '94-'95 e come penitenziario ci ritroviamo ad affrontare una nuova forma di delinquenza, che prima non era considerata tale a livello culturale. Non perché quello che veniva commesso non fossero reati, ma perché c'era una tolleranza sociale al riguardo. Sono quelli che vengono chiamati "colletti bianchi", persone ben inseriti nella comunità, politici o persone che commettono reati finanziari. La famosa "Tangentopoli" e tutto quello che ha portato con sé. E quindi si arriva in un momento in cui, sia il Servizio Sociale, che la Magistratura, si interrogano su cosa può significare l'affidamento in prova per queste persone. Va in crisi il concetto di reinserimento, di riabilitazione. Forse non tanto quello di rieducazione ma, qui, si dovrebbe forse parlare di rieducazione alla legalità perché, per il resto, sono persone ben inserite, che hanno proventi economici, che hanno un lavoro, una casa, una famiglia. E quindi c'è un cambiamento culturale nella società che trova in alcuni Magistrati e in alcuni operatori della Giustizia, una nuova sensibilità. Questa prescrizione, adoperarsi in favore della vittima del reato, pone dei quesiti: che cos'è? Ha un senso? Quale è la vittima? Si può considerare la collettività vittima?. In analogia ci sono stati i reati ambientali. Direi che si sviluppa proprio una nuova sensibilità da parte della nostra cultura, della nostra collettività. Che cos'è la pena per queste persone? E non solo per loro, comunque si accende un dibattito a livello nazionale e si cominciano a sperimentare, perché questa

è la realtà, una serie di percorsi con alcuni affidati di restituzione, in qualche modo, alla collettività di quello che era stato sottratto. Siamo negli anni '95-'96. Quindi sono anni abbastanza recenti. E qui si aprono alcune esperienze, nel senso che alcuni Magistrati cominciano ad attenzionare l' "adoperarsi in favore della vittima del reato" e, insieme agli operatori del Centro di Servizio Sociale, cominciano a costruire dei percorsi. Esempio: reato ambientale, qualcuno ha distrutto le falde del torrente e quindi questo ha poi creato alluvioni, allagamenti, danni? All'interno dell'affidamento concordano che ripristini il danno da lui commesso e quindi che ricostruisca gli argini. Oppure altri reati finanziari. E' stato clamoroso un caso in cui, dopo un crack finanziario abbastanza importante, il Magistrato aveva imposto che, in questa prescrizione, la persona versasse una quota di denaro alla ricostruzione della Cappella della Sindone che si era incendiata. Oppure che versasse del denaro alle Onlus. Cercando, il più possibile, di arrivare ad una ragionevole corrispondenza tra il reato commesso e l'atto di riparazione che veniva richiesto alla persona. Il Tribunale di Sorveglianza del Piemonte, poi quello della Liguria, del Veneto, della Puglia, sono stati tra i più sensibili alla questione riparativa. Si è cercato di riempire di contenuti concreti una prescrizione che, nel nostro Ordinamento, esiste da molto tempo. Altri tentativi di giustizia riparativa sono stati messi in atto da alcuni Magistrati di Sorveglianza, tra cui quello di Taranto, attraverso la cosiddetta pena sostitutiva a quella pecuniaria. La pena pecuniaria si può trasformare o in libertà controllata da parte delle Forze dell'Ordine oppure in un lavoro gratuito in favore della collettività, qualora la persona non è in grado di pagare la somma prevista. E, secondo questa Legge, che è del 1989 – quindi non è recentissima, ma è poco applicata - i Magistrati di Sorveglianza possono stabilire degli accordi con gli Enti locali, per individuare le attività lavorative che queste persone possono prestare, in modo assolutamente gratuito, al posto del versamento pecuniario, cioè: ogni giorno di lavoro vale tot, puoi fare un certo numero di giorni di lavoro in accordo con gli Enti locali. Questa è un'altra possibilità legislativa che noi abbiamo. I Magistrati di Sorveglianza avevano poi avuto delle indicazioni per arrivare alla stipula di convenzioni con gli Enti locali, ma a livello nazionale sono, che io sappia, pochissimi quelli hanno concretizzato convenzioni con gli Enti locali.

Un'altra possibilità ancora, è data al Giudice di Pace che può prescrivere un'attività gratuita. Torniamo alle nostre esperienze. In Piemonte ci sono state esperienze molto variegata, che vanno dalla prestazione di lavoro gratuito in Cooperative Sociali, nelle parrocchie, nelle Associazioni no-profit, nei canili, nella Protezione Civile, ecc., e in molti casi si è arrivati anche alla stipula di convenzioni tra il C.S.S.A. e queste risorse dove le persone vanno a prestare, gratuitamente, delle ore di attività. Noi le abbiamo volute definire, dall'anno 2000, proprio "attività gratuite" per non chiamarle attività lavorative, perché volevamo che fosse chiaro che non è un lavoro. La persona ha un lavoro che gli permette di vivere e poi si impegna a favore della collettività che è il mettere la propria capacità professionale, la propria disponibilità di tempo, in una riparazione verso la collettività. Le esperienze sono tante. Alcune andate anche molto bene. Quello che si cerca di fare attraverso questa attività gratuita è, intanto, di responsabilizzare la persona verso il reato per cui è stato condannato, per lo meno noi partiamo dalla cosiddetta "verità giuridica" – difficilmente le persone che sono state condannate ammettono il loro reato: è il Giudice che ha sbagliato, è la vittima che lo ha incastrato, ecc. – che è stata definita nella sentenza. Per cui la persona è stata condannata. Quindi, partendo da lì, si cerca di responsabilizzare la persona o comunque di fare una riflessione sul reato per cui è stato condannato e anche attraverso l'attività riparativa. Si è visto che, soprattutto nelle persone che hanno maggior strumenti personali, che venire a contatto con una realtà disagiata, spesso per la prima volta, va a modificare il suo atteggiamento verso la società e diventa un'occasione di crescita. All'inizio è vissuto come obbligo perché fa parte di una prescrizione. Non è che la persona decida di passare la propria domenica alla mensa dei poveri. Ma succede anche che la persona, al termine del proprio obbligo, continui a far parte dell'associazione di volontariato in cui si è inserito. Perché matura dentro di sé, motivazioni, sensibilità nuove. Dopo il primo impatto duro, le cose spesso migliorano. Quello che si cerca davvero è quello di far sì l'esperienza diventi occasione di crescita. Poi va come va. A fine pena, se la persona lo ritiene opportuno, continua. Ed infatti, parecchie persone, inseriti ad ex nella Protezione Civile, hanno

continuato. Perché si sono costruiti dei legami con altre persone, hanno scoperto attività nuove e quindi hanno proseguito nel volontariato anche dopo la pena. C'è anche chi, il giorno dopo la conclusione della pena, abbandona. In questo caso ha adempiuto al suo obbligo fino alla fine e dopo di che l'esperienza è finita. Ho portato con me il protocollo che è stato firmato nel 2000 tra il Centro di Servizio Sociale di Torino, il Tribunale di Sorveglianza e la Provincia di Torino, ed è stato il primo protocollo a livello nazionale. E' stato anche premiato a livello nazionale per la sua creatività. E' l'esempio di come un Ente pubblico, che è la Provincia di Torino, abbia accolto, tra i propri lavoratori, persone che, invece, erano lì a prestare attività gratuita. L'esperienza ha ai lavoratori di riflettere molto, in quanto avevano come loro collega un "delinquente" – passatemi il termine – , quindi, con resistenze e pregiudizi: "il mio portafoglio; se poi se viene a sapere dove abito magari compie o fa commissionare qualche reato; etc" ..-. Sono stati inserimenti che, in realtà, sono andati molto bene, oggi siamo arrivati a 13 persone inserite. Hanno svolto attività definite all'interno della Provincia, sono stati seguiti da un lavoratore dell'ufficio dove erano stati assegnati e, una volta finita la pena, è terminata l'esperienza che ha arricchito entrambi. Arricchito, da una parte, il reo perché è entrato in una struttura pubblica, che gli ha dato la possibilità di sperimentare un rapporto diverso con le istituzioni, gli ha fornito la possibilità di conoscerla, di farne parte per alcuni mesi e, in alcune situazioni, per due anni. E, dall'altra parte, ha creato cultura perché negli uffici dove sono state inserite queste persone si è modificato il concetto di condannato. Perché, comunque, i lavoratori hanno avuto accanto a sé una persona che stava scontando una pena, ma che arrivava al mattino, lavorava insieme a loro e se ne andava insieme a loro. E quindi è stata una esperienza innovativa. Vi sono altri esempi significativi: un manager della Fiat, condannato per reati finanziari, ha svolto l'attività riparativa in una cooperativa sociale ed ha aiutato i ragazzi di questa cooperativa ad ottenere la certificazione di qualità. In un anno e mezzo di pena ha aiutato i dipendenti di questa cooperativa ad acquisire degli strumenti da lui posseduti perché normalmente si occupava di qualità. E' stato un trasmettere la sua professionalità a persone svantaggiate, e lui ne è uscito arricchito perché per un anno e mezzo ha frequentato persone che facevano fatica a vivere. E quindi c'è stato questo scambio di umanità e di conoscenze reciproche.

Queste sono un po' le esperienze. Non è tutto così liscio, e non tanto perché le persone, dove sono inserite, commettano dei reati: questo è molto difficile, per quel che ne sappiamo noi non è mai successo. Le persone che vengono inserite in una struttura si rendono responsabili, sentono di dover difendere la parte buona di sé. Piuttosto, in alcune situazioni ci sono state delle espulsioni da parte del servizio dove sono stati inseriti. Espulsioni perché non tutti hanno accettato di avere accanto, nel proprio lavoro, delle persone con pendenze penali.

Ad esempio, un servizio della Croce Rossa, in cui avevamo inserito due o tre persone che stavano svolgendo la loro attività positivamente, e dove, ad un certo punto, alcuni volontari avevano scoperto che queste persone stavano scontando una pena. Normalmente la condizione penitenziaria del condannato viene discusso solo con il responsabile dell'ente in cui sono inseriti, senza neanche esplicitare quale reato sia stato commesso, ma definendo un progetto che comprende le mansioni, gli orari, ecc.. Ed è il responsabile, insieme all'affidato, che decidono se comunicarlo anche agli altri operatori. Di norma l'affidato arriva nel servizio senza comunicazione sull' perché svolge attività di "volontariato". Se le cose vanno bene, è poi spesso la persona stessa che lo comunica, nel senso che quando sente che i rapporti sono solidi, quando si sente accettata, arriva anche parlare del reato commesso. Però, in genere, lo comunica nel momento in cui comprende che il gruppo è in grado di accettarlo. Nel caso della Croce Rossa, non ricordo più se era stato lui a comunicarlo o meno, ma c'è stata una vera e propria "alzata di scudi" da parte degli altri volontari e quindi abbiamo dovuto interrompere i rapporti di collaborazione con l'associazione. Oppure, altro caso classico: si verifica il furto di un portafoglio all'interno di una situazione in cui è inserita una persona che sta scontando una pena, e questa è la prima ad essere sospettata. A ragione o a torto, però sicuramente si trova a gestirsi le dinamiche del sospetto. Sono cambiamenti culturali che pian piano avvengono. Ed è anche una crescita da parte della collettività il fatto che cerchi di includere la persona che ha commesso un reato. Questa è l'attività riparativa all'interno di un percorso di esecuzione pena con gli adulti. Perché con i minori, come vi ha raccontato il dott. Ghibaudi, è

ancora diverso. A questo punto mi fermo, lascio a voi la parola per porre le domande che ritenete opportune.